



COMUNE DI SENEGHE

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

267 - 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 28-05-2018

Oggetto: ISTITUZIONE REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio alle ore 12:00 in Seneghe e nella Casa Comunale nella solita aula delle riunioni, si è riunita la Giunta Municipale, convocata dal Sindaco.

La Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

OGGIANU GIANNI	SINDACO	P
MANCOSU SANDRA	ASSESSORE VICE SIND	A
CUBEDDU RAFFAELE	ASSESSORE	P
CARTA SALVATORE	ASSESSORE	A
FEURRA ANTONIO VINCENZO	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il SINDACO Dott. GIANNI OGGIANU e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. PAOLO PINTOR

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”;

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

- questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”;

- il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

- lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

- l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

- la finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato; • infatti, è quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”;

- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”;

- inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato;

- mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

Considerato che:

- l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato; • a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”;

- il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti - accesso civico”; Ritenuto, in attesa di approvazione di apposito regolamento, la necessità di garantire l’esercizio del diritto, di cui all’art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico:

- 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1);

- 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

Considerato che in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate ma, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e pertanto non sono ammesse richieste di accesso civico generiche;

Dato atto che il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- istituendo il “registro delle domande di accesso generalizzato”;
- assegnando la gestione del registro all’ufficio Presidio Trasparenza; Pertanto, ad integrazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, l’esecutivo specifica che:

- tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso: o copia delle domande di accesso generalizzato ricevute; o i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

- il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

- L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica del comune oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax).

Visto l’art. 5-bis del D.lgv. 33/2013 il quale:

- al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell’accesso civico;

- al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell’accesso civico;

- al comma 3 conferma l’esclusione dell’accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell’art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente dagli aventi diritto,

DELIBERA DI GIUNTA n.61 del 28-05-2018 COMUNE DI SENEGHE

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di istituire il "registro delle domande di accesso generalizzato", assegnandone la gestione all'ufficio Presidio Trasparenza;

3. di approvare gli allegati modelli di "accesso civico" e "accesso generalizzato"

4. di trasmettere, in considerazione che questo Ente risulta essere capo convenzione della funzione associata del servizio di Polizia Locale, il presente Piano al Comune convenzionato per l'opportuna coordinazione nella sua applicazione.

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) al fine di dare piena attuazione alla norma.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. GIANNI OGGIANU

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

Cron.430

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

Seneghe, li 01-06-2018 -

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 28-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to PINTOR PAOLO

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Seneghe , li 01-06-2018

L'IMPIEGATO DELEGATO